



Circolare Speciale **25/2020**

Sospensione delle rate di mutui e leasing

L'art. 56 del D.L. 17.03.2020, n. 18 ha previsto una moratoria per il pagamento di finanziamenti, mutui e leasing che può essere richiesta dalle PMI e che si estende fino al 30.09.2020, non essendo subordinata ad alcun parere deliberante da parte degli istituti di credito o società di leasing.

Sarà sufficiente presentare richiesta alla banca/leasing con autocertificazione di aver subito una temporanea carenza di liquidità.

Si mette a disposizione un fac-simile di domanda di moratoria e un modello di autocertificazione, precisando che appare opportuno chiedere preliminarmente al soggetto finanziatore (banca, società di leasing, ecc.) se sono disponibili modelli personalizzati, ma con analogo contenuto.

Si segnala che l'Associazione bancaria italiana ha confermato l'orientamento del governo, riconoscendo anche i professionisti, e i lavoratori autonomi titolari di partita Iva, tra i soggetti beneficiari delle misure previste.

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

Circ. ABI, 24.03.2020, prot. 593 - Comunicazione Banca Italia su D.L. 17.03.2020, n. 18

L'art. 56 D.L. 17.03.2020, n. 70 prevede una moratoria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l'epidemia Covid-19, definita come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia.

MORATORIA STRAORDINARIA DEI PRESTITI

<p>TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTI INTERESSATI</p> <p>Art. 56 c. 2 D.L. 18/2020</p>	<p>⇒ Lett. a) ⇒</p> <p>⇒ Lett. b) ⇒</p> <p>⇒ Lett. c) ⇒</p>	<p>Le aperture di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti (esistenti alla data del 29.02.2020, o, se superiori, alla data del 17.03.2020) non possono essere revocati (sia per la parte utilizzata, sia per quella non ancora utilizzata) fino alla data del 30.09.2020.</p> <p>La restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30.09.2020 è rinviata fino alla data del 30.09.2020, alle stesse condizioni e senza alcuna formalità.</p> <p>Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30.09.2020 è sospeso sino al 30.09.2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.</p>
<p>SOGGETTI INTERESSATI</p>	<p>⇒</p>	<p>La misura si rivolge specificamente alle microimprese e piccole e medie imprese che, benché non presentino esposizioni deteriorate, hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell'epidemia, che non implicano comunque modifiche significative alla loro capacità di adempiere alle proprie obbligazioni debitorie.</p> <p>Autocertificazione A questo scopo, le imprese sono tenute ad autocertificare di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia Covid-19.</p>
<p>CREDITI NON DETERIORATI</p>	<p>⇒</p>	<p>La disposizione si applica ai finanziamenti di cui sono beneficiarie le imprese che alla data del 17.03.2020 non siano segnalate dall'intermediario in una delle situazioni che qualificano il credito come “deteriorato”.</p>
<p>SEMPLICE RICHIESTA E AUTOCERTIFICAZIONE</p>	<p>⇒</p>	<p>Possono beneficiare della moratoria le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data del 17.03.2020 avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari, facendone semplice richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore, ossia attraverso una mera “comunicazione” di volersi avvalere della moratoria, con allegata la relativa autocertificazione dei requisiti.</p>
<p>ISTRUTTORIA DELLA BANCA</p>	<p>⇒</p>	<p>Occorre fare attenzione alla circostanza che la moratoria, benché limitata nel tempo, priva le banche della possibilità di valutare autonomamente se acconsentire o meno a modifiche alle condizioni contrattuali (non si tratta di “concessioni”), in base alla situazione economico-finanziaria dei debitori.</p>
<p>CENTRALE RISCHI</p>	<p>⇒ Importo accordato ⇒</p> <p>⇒ Temporanea inesigibilità ⇒</p> <p>⇒ Sofferenze ⇒</p>	<p>Nel caso di imprese beneficiarie della nuova previsione di cui all'art. 56, c. 2, lett. a) e b), nella segnalazione della relativa posizione debitoria si dovrà tener conto dell'impossibilità di revocare in tutto o in parte i finanziamenti in discorso o della proroga del contratto; gli intermediari pertanto non dovranno ridurre l'importo dell'accordato segnalato alla Centrale dei rischi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nel caso di imprese beneficiarie della sospensione ai sensi art. 56, c. 2, lett. c), nella segnalazione della relativa posizione debitoria si dovrà tener conto della temporanea inesigibilità dei crediti in discorso, sia in quota capitale che in sorte interessi (ove prevista). • Coerentemente, per l'intero periodo di efficacia della sospensione, dovrà essere interrotto il computo dei giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti già in essere ai fini della valorizzazione della variabile “stato del rapporto”. <p>Il soggetto finanziato non potrà essere classificato a sofferenza dal momento in cui il beneficio è stato accordato.</p>

APPROFONDIMENTI

SOGGETTI INTERESSATI

• PMI

[“Guida alla definizione di PMI”](#)

- Possono accedere alle citate misure le micro, piccole e medie imprese (PMI), aventi **sedi in Italia**, appartenenti a tutti i settori, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, **che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità** per effetto dell’epidemia.

Definizione



- Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
- Come precisato dal Ministero nelle FAQ del 22 marzo scorso, sono ricompresi anche i **lavoratori autonomi titolari di partita Iva** (tra cui, i **professionisti e le ditte individuali**).

IMPRESE “IN BONIS”

- Per accedere alle misure, l’impresa deve essere in bonis, vale a dire non deve avere posizioni debitorie classificate come **esposizioni deteriorate**, ripartite nelle categorie **sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate**.

In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

- I soggetti che intendono accedere alle citate misure devono presentare alla propria banca/intermediario finanziario una specifica comunicazione, corredata della dichiarazione con la quale l’impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

- La comunicazione può essere inviata da parte dell’impresa anche via **PEC**, ovvero attraverso altre modalità che consentano di tenere traccia della comunicazione con **data certa**.

Contenuto

- Nella suddetta comunicazione l’impresa deve tra l’altro autodichiarare:
 - .. il **finanziamento** per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
 - .. “di aver subito in via **temporanea carenze di liquidità** quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
 - .. di soddisfare i **requisiti per la qualifica di micro, piccola o media impresa**;
 - .. di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000.

ACCETTAZIONE

- Le banche e gli intermediari finanziari vigilati e gli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia sono tenuti ad **accettare** le comunicazioni di moratoria se rispettano i requisiti previsti dal decreto-legge.

Ciò **non** implica, quindi, che la banca debba verificare la **veridicità** delle autodichiarazioni effettuate dalle imprese, ma solo che la predetta comunicazione contenga gli elementi sopra indicati.

SOCIETÀ GIÀ OGGETTO DI ALTRE MISURE DI SOSPENSIONE

- Può ricorrere alle moratorie anche l’impresa che comunque è in bonis, **anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione** dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.

CONSIGLIO OPERATIVO

- È opportuno che l’impresa contatti la banca o l’intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono **l’intervento del Fondo di garanzia PMI**.

MORATORIA ABI

- Resta in vigore anche (ma si tratta di situazione assolutamente diversa e ulteriore) la possibilità di chiedere alle banche il rinvio di un anno del pagamento o la rimodulazione del piano di finanziamento prevista dall’Accordo per il Credito 2019 dell’Abi, che ha esteso la sua applicabilità anche al 2020.

Tavola n. 1



Fac-simile comunicazione alle banche per la fruizione dell'art. 56 D.L. 18/2020

Spett.le Banca Alfa S.p.a.
Pec: sportello@bancaalfa.pec

Io sottoscritto/a Mario Rossi nato/a a Brescia il 7.09.1944
e residente a Milano Via Mantova, n. 50, nella sua qualità di (titolare o legale
rappresentante) della impresa individuale Rossi Mario, corrente in Milano,
Via Garibaldi, n. 100, Codice Fiscale RSSMRA44P07B157H

COMUNICA

di volere usufruire e con decorrenza dal 17.03.2020 delle seguenti disposizioni previste dall'art. 56, cc. 1 e 2 D.L. 17.03.2020 n. 18:

- a) non revocabilità delle aperture di credito accordate "sino a revoca" e dei finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti (esistenti alla data del 29.02.2020, o, se superiori, alla data del 17.03.2020), sia per la parte utilizzata, **sia per quella non ancora utilizzata**, fino alla data del 30.09.2020, **in particolare per le seguenti linee di credito:** apertura di credito su conto corrente n. 1243 di € 500.000
- b) rinvio della restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30.09.2020, fino alla data del 30.09.2020 alle stesse condizioni e senza alcuna formalità, con particolare riferimento al prestito individuato con i seguenti riferimenti:
- c) sospensione fino al 30.09.2020 delle rate dei **mutui** e altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, nonché dei **canoni di leasing** in scadenza prima del 30.09.2020; il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. Tale sospensione si applicherà al seguente rapporto in corso:

I requisiti soggettivi richiesti dall'art. 56 del Decreto Legge 18 del 17 Marzo 2020 sono certificati mediante l'allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.p.r. 445 del 2000)

Milano, li 26.03.2020

p. Ditta individuale Mario Rossi
Mario Rossi

Tavola n. 2



Fac-simile dichiarazione sostitutiva

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Io sottoscritto/a Mario Rossi..... nato/a a Brescia..... il 7.09.1944.....
e residente a Milano..... Via Mantova....., n. 50....., nella sua qualità di (titolare o legale
rappresentante) della impresa individuale Rossi Mario....., corrente in Milano
Via Garibaldi....., n. 100....., Codice Fiscale RSSMRA44P07B157H.....
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.
76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARO

- di soddisfare i requisiti per la qualifica di Micro, Piccola o Media Imprese in base alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6.05.2003;
- di avere sede in Italia;
- di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano 26.03.2020.....
(luogo, data)

Il dichiarante
Mario Rossi.....

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione può essere sottoscritta e inviata per posta, via fax o tramite incaricato, allegando la fotocopia non autenticata di un documento di identità.